

Codice A1421A

D.D. 21 ottobre 2021, n. 1578

**Associazione Asilo Infantile "G.B.Adorna", con sede nel Comune di Villetta (VB).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4 comma 2, della l.r. 12/2017 e s.m.i.**



ATTO DD 1578/A1421A/2021

DEL 21/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità'

OGGETTO: Associazione Asilo Infantile "G.B.Adorna", con sede nel Comune di Villetta (VB).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della l.r. 12/2017 e s.m.i.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo"

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo Infantile G.B.Adorna" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Villetta (VB), trae le sue origini dagli atti di testamento del sig. Adorna Giovanni Battista fu Battista e dalla fu Gnuva Giuseppa, in forza di testamento olografo, registrato a Domodossola il 20 luglio 1898 vol. 60 n. 50, fu eretta in Ente morale con R.D. n. 784

del 5 luglio 1914 e riconosciuta come Scuola Materna Paritaria nel 2002;

- l'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.P.R. 10 aprile 1967, registrato presso la Corte dei Conti in data 28 aprile 1967, *“accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Villetta dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione”*.

- con istanza datata 12 marzo 2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 14 marzo 2019, ed assunta a prot. n. 15540/XST020 il Presidente dell'I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 2 febbraio 2019, la trasformazione dell'IPAB in Associazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, è inferiore ad Euro 1.500.000,00, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- la suddetta istanza tuttavia presentava alcuni elementi di criticità che hanno richiesto integrazioni e chiarimenti da parte degli Uffici Regionali, come da nota prot. n. 10565/A1421A del 30 marzo 2020;

- a parziale riscontro della nota sopra citata l'I.P.A.B., con nota acquisita agli atti in data 1 aprile 2021, ns prot. n. 12681/A1421A ha comunicato, tra l'altro, il valore della produzione media relativa al triennio 2015/2017 pari ad € 32.292,49, e, successivamente, a seguito di integrazione, con note assunte a protocollo nn. 27339/A1421A del 27 luglio 2021 e 30267/A1421A del 24 agosto 2021, l'istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB, nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'I.P.A.B. attualmente svolge attività di Scuola d'Infanzia per i bambini in età prescolare del Comune di Villetta e della Valle Vigezzo provvedendo alla educazione fisica, morale intellettuale e religiosa.

- Vista la nota di questo Settore di avvio del procedimento, n. 29855 del 17 agosto 2021, con la quale il Comune di Villetta è stato altresì informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB;

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Associazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

Dato atto che l'I.P.A.B. ha allegato all'istanza l'inventario dei beni immobili e mobili.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- - visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- - in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;

- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Associazione Asilo Infantile "G.B.Adorna", con sede nel Comune di Villette (VB), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 23 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio;

- di dare atto altresì che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

- di dare infine atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

**ASSOCIAZIONE
ASILO INFANTILE "G. B. ADORNA"
Via G. Pastore n. 4
28856 VILLETTE (Vb)**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**Capo I:
Origine, scopo, patrimonio**

Art. 1: *Origine*

L'Associazione ASILO INFANTILE "G. B. ADORNA" – già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza che venne fondata dal fu Adorna Giovanni Battista fu Battista e dalla fu Gnuva Giuseppa, in forza di testamento olografo, registrato a Domodossola il 20 luglio 1898 vol. 60 n. 50 - fu eretta in Ente Morale con R.D. n. 784 del 05/07/1914 e riconosciuta come Scuola Materna Paritaria con nota 392 del 2 agosto 2002.

L'Associazione ASILO INFANTILE "G. B. ADORNA" ha sede nel Comune di Villette (Vb).

Art. 2: *Scopo*

L'Associazione ASILO INFANTILE "G. B. ADORNA" non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, con le rette dell'attività scolastica, i contributi di Enti Pubblici ed elargizioni di privati.

Lo scopo dell'Associazione è di accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi del Comune di Villette e dei Comuni in particolar modo della Valle Vigizzo, di età prescolare e fino al loro inserimento scolastico, provvedendo alla educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

I bambini ammessi alla Scuola dell'Infanzia non possono rimanere oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le leggi, per ragione di età, a ricevere l'istruzione primaria.

I bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia dovranno essere stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie.

Il funzionamento della Scuola sarà regolamentato con apposito atto. Il Regolamento, aggiornato ogni anno scolastico dal Consiglio di Amministrazione, conterrà tutte le disposizioni atte a garantire il regolare funzionamento della Scuola e stabilirà, tra l'altro, orari, calendario scolastico, importo delle rette di ammissione e frequenza ed ogni altra indicazione utile alle Famiglie.

Nella Scuola dell'Infanzia è vietata ogni diversità di trattamento. L'attività scolastica si svolge presso l'edificio di proprietà comunale,

concesso in uso gratuito all'Associazione a tale scopo e sito in Villette, Via G. Pastore n. 4.

Qualora si sospendesse o cessasse l'attività scolastica lo scopo dell'Associazione sarà quello di avviare attività culturali - ricreative destinate ai bambini e giovani di Villette e dei Comuni limitrofi.

Art. 3: Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone:

- Di un patrimonio indisponibile pari ad € 15.000,00 costituito da liquidità vincolata per un importo pari ad € 2.000,00, da terreno agricolo sito in Comune di Villette - Foglio 50 mappale 38 di mq. 51 del valore di € 1.400,00 e da beni mobiliari vincolati per un valore pari ad € 11.600,00, come emerge da specifico inventario.

- Di un patrimonio disponibile costituito:

- Dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario;
- Dai beni mobili utilizzati per l'esercizio dell'attività scolastica come emergenti da specifico inventario;
- Dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4: Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote degli Associati;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II Amministrazione dell'Associazione

Art. 5: Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente.

Art. 6: Assemblea dei Soci

Sono Soci:

- a) Tutti coloro che ne fanno richiesta, purché abbiano compiuto la maggiore età, e sono accolti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
- b) Uno dei due genitori, o chi esercita la potestà genitoriale sui bambini che frequentano la Scuola per la durata della frequenza del bambino.

Ai Soci è richiesto di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo che si propone l'Associazione e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione.

Per i Soci al punto b) la quota di associazione è compresa nella retta di frequenza del bambino.

Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:

- per la decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per le dimissioni volontarie;
- per l'esclusione conseguente a comportamenti del Socio in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione, da deliberarsi all'Assemblea dei Soci;
- quando il bambino cessa di frequentare la Scuola, il genitore perde la qualifica di Socio di cui al punto b) e può assumere quella di Socio ai sensi del punto a);

Tutti coloro che sono considerati Soci vengono iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

Art. 7: Competenze dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

- elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione;
- approvazione del Bilancio Consuntivo;
- determinazione dell'ammontare delle quote associative sulla base di indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;
- delibera sugli acquisti e le alienazioni di beni immobili, valori mobiliari e beni di valore storico e artistico;

- delibera la nomina del revisore dei conti (monocratico o collegiale) nei casi previsti dalla legge.
- delibera, in seduta straordinaria, le modifiche di statuto con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Soci;
- delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità indicate nell'art. 22 del presente statuto.

Art. 8: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso, da recapitarsi agli associati, anche mediante i previsti mezzi di telecomunicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea elegge di volta in volta al suo interno il proprio Presidente.

Art. 9: Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti e con presenza di almeno la metà degli associati, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Sono ammesse le deleghe; ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole metà più uno dei componenti.

ART. 10: Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Associazione ASILO INFANTILE "G. B. ADORNA" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti.

Tutti i componenti, tranne quello di diritto, individuato nella figura del Parroco di Villette, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, elegge un Segretario, estraneo al Consiglio stesso, che non ha diritto di voto e si occupa di redigere i processi verbali delle deliberazioni e di ogni altra pratica necessaria al funzionamento dell'Ente.

ART. 11: Elezione Consiglieri da parte dell'Assemblea

Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista all'articolo 9.

Qualora nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti dall'articolo 10 si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12: Decadenza dei Consiglieri

Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:

- sono dimissionari;
- sono assenti dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- hanno perso la qualifica di socio.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle sue ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 13: Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono Ordinarie e Straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo di avviso idoneo ad assicurare il ricevimento del medesimo da recapitarsi

ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 14: Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Associazione;
- redige il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni;
- propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;
- stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- stabilisce le rette di frequenza degli alunni;
- approva i regolamenti di amministrazione e del servizio scolastico-educativo;
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea;
- delibera in ordine alla quantificazione delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere i revisori dei conti.

Il Presidente o lo stesso Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 16: Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest'ultimo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il verbale originale è custodito presso la sede dell'Associazione stessa, unitamente al libro verbali dell'Assemblea.

Art. 17: Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 18: Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e in particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio e coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

Art. 19: Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta di insediamento, al di fuori dei propri componenti, resta in carico sino alla scadenza del mandato del suddetto Consiglio, salvo dimissioni o esonero motivato da parte dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Associazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Associazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Segretario è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art. 20: Il Revisore dei conti

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo III Norme Generali d'Amministrazione

Art. 21: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 22: Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

In caso di scioglimento approvato, l'eventuale patrimonio dell'Associazione, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad associazione o fondazione con personalità giuridica, altro ente senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di

Villette oppure al Comune di Villette, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, l'Assemblea potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV **Disposizione Finale**

Art. 23: Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Villette, 19 Luglio 2021.

Il presente statuto si compone di n. 9 facciate.